



**CITTÀ di ORTONA**

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI



**S.A.S.I. S.p.A.**

Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.  
Capitale Sociale Euro 1.896.550,00 i.v.  
66034 Lanciano (CH) – località Marcianese, Zona Industriale

## ACCORDO DI PROGRAMMA

(art. 34 del T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000)

PER LA REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNANTE  
IN LOCALITÀ BAVI DEL COMUNE DI ORTONA  
- OPERE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -

TRA

il **COMUNE di ORTONA (CH)** (P. IVA 0014962 069 2), in persona del dott. Vincenzo d'Ottavio, nato a Ortona (CH) il 01/09/1953 C.F.: DTT VCN 53P01 G141E, Sindaco pro tempore;

e

la società **SASI S.p.a.** (P. IVA 0148571 069 1), in persona del P.I. Domenico Scutti nato ad Altino (CH) il 05/09/1947 C.F.: SCT DNC 47P05 A235C, Presidente del Consiglio di Amministrazione,

PREMESSO che la SASI S.p.A. è la società gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO "Chietino" della Regione Abruzzo formata dai 92 Comuni abilitata per Statuto alla costruzione, manutenzione e gestione delle reti idriche e fognarie; tra i comuni vi è anche quello di Ortona (CH);

CONSIDERATO che:

- con Delibera di C.C. n. 17 del 14.03.2012 veniva approvato il Piano Triennale 2012/2014 delle Opere Pubbliche, con relativo elenco annuale 2012;
- con Delibera di C.C. n. 61 del 17.10.2012 veniva approvata la variazione al summenzionato piano, con inclusione nell'elenco annuale 2012 dell'intervento denominato "Realizzazione di collettore fognante in Loc. Bavi" per l'importo complessivo di € 120.000,00 da finanziarsi con mutuo Cassa DD.PP.;
- con Delibera di G.C. n. 187 del 04.12.2012 veniva approvato il progetto definitivo dell'opera di cui sopra;
- con Determina Dirigenziale n. 500 del 15.07.2013 veniva approvato il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di € 120.000,00;
- che la spesa complessiva di € 120.000,00 è stata finanziata con mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6004901 nel rispetto delle previsioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012/2014 ed è già impegnata sul cap. n. 37052 residui 2012;
- il progetto sopra citato permette la realizzazione di un tratto di fognatura per una lunghezza di circa ml 320 con una sezione di mm. 315, mentre per asservire tutta la predetta contrada è necessario realizzare un collettore di lunghezza maggiore;
- il ribasso d'asta, gli imprevisti e altre somme ricomprese nel quadro economico dei lavori permettono ulteriori lavori ma non il completamento di tutto il collettore fognario;
- con nota prot. n. 29193/2014, l'ente comunale ha richiesto alla società SASI S.p.a., a fronte della cessione del progetto e del finanziamento succitato, di realizzare l'estensione del

collettore fognario;

- la società SASI, tramite il proprio personale tecnico, ha rimesso una proposta progettuale consistente nella realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza ml 975 con diametro di mm 250, significando, che la sezione anche se ridotta è più che sufficiente per gli insediamenti esistenti e in considerazione dell'impianto di risalita ;

TANTO PREMESSO, E CONSIDERATO:

VISTA la direttiva comunitaria 2000/60/CEE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la direttiva comunitaria 91/271 CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il D. Lgs n. 163/2006 e il Regolamento Attuativo di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante "Testo unico degli Enti Locali";

VISTO in particolare l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, ove, al comma 1, si prevede "*la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento*";

RICHIAMATO l'art. 34 comma 6 del D.Lgs. 267/2000, "*L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere*";

VISTA la legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) ed in particolare gli articoli 141 comma 4, e 144 comma 17;

PRESO ATTO che in ragione della economia degli atti amministrativi, ovviando a passaggi intermedi, che procrastinerebbero l'immediatezza dei risultati cui è volta l'azione amministrativa stessa, il Comune ed la SASI S.p.a., con il presente "Accordo di Programma" intendono disciplinare in modo uniforme le attività di realizzazione delle opere inerenti il servizio idrico integrato, in conformità al Decreto Legislativo n. 163/2006 e specificatamente l'esecuzione delle opere di "*Realizzazione di collettore fognante in Località Bavi*" per la lunghezza complessiva di circa ml 975;

RITENUTO che la suddetta proposta tecnica della società SASI S.p.a. viene considerata, dall'Ufficio Tecnico Comunale, congrua economicamente, idonea tecnicamente e rispondente alle esigenze della cittadinanza della località Bavi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Articolo 1 – Recepimento delle premesse**

Le Premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito Accordo).

#### **Articolo 2 – Obiettivi**

Il presente Accordo costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità previste nell'Accordo stesso.

### **Articolo 3 – Tutela dei corpi idrici superficiali**

Le Parti contraenti del presente Accordo concordano e sviluppano azioni specifiche volte ad assicurare la tutela dei corpi idrici, perseguendo gli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CE.

### **Art. 4 – Oggetto dell'affidamento**

Il Comune incarica la società SASI S.p.a. di realizzare il tratto fognante in c.da Bavi secondo la proposta progettuale della società SASI S.p.a., tramite affidamento diretto;

### **Art. 5 – Obblighi Società SASI S.p.a.**

Per l'effetto del conferimento dell'incarico di cui all'art. 1, la società SASI S.p.A accetta la realizzazione delle opere assumendo l'impegno di predisporre l'idonea documentazione inerente la modifica progettuale del progetto redatto da questo Comune, con l'indicazione dei relativi costi e di tutte le spese concernenti la progettazione, la direzione lavori e le operazioni di collaudo; tale documentazione sarà trasmessa al Comune per l'adozione della rituale delibera, attestante l'impegno alla spesa e l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

La delibera di approvazione sarà inviata alla società SASI S.p.A. entro i 15 giorni successivi alla sua approvazione.

La SASI S.p.A., assumerà in proprio la Direzione Lavori e la contabilità delle opere.

Per le opere da realizzare il Comune provvederà ad esonerare la società SASI S.p.a., dal pagamento della tassa di occupazione del sottosuolo, nonché a rilasciare ed eventualmente acquisire, senza spesa alcuna, tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'opera, previa fornitura dei relativi elaborati progettuali.

La società SASI S.p.a., acquisita la delibera di approvazione del progetto di cui all'art.3, provvederà a tutti gli adempimenti relativi all'appalto, ovvero della esecuzione delle opere, direzione lavori, contabilità fermo restando il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera a professionista che sarà incaricato dal Comune e con oneri a carico del mutuo Cassa DD.PP. già contratto.

L'affidamento è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto - parte amministrativa - allegato al progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 500 del 15/07/2013, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che la società SASI S.p.A. dovrà redigere in conformità dello studio presentato in data 15/04/2015 prot. n. 2988 acquisito al protocollo di questo Ente in data 16/04/2015 prot. n. 10925.

La società SASI S.p.a. ha l'obbligo di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Al termine dell'esecuzione dei lavori, la società SASI S.p.A. invierà al Comune il saldo dei lavori corredato dello Stato Finale dei lavori, nonché di fattura inerente i lavori eseguiti.

### **Art. 6 – Importo Lavori**

L'importo contrattuale ammonta a euro € 90.522,02= (diconsi euro novantamilacinquecentoventidue/02) di cui:

- a) € 84.185,48= per lavori;
- b) € 6.336,54= per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi del Codice dei contratti.

#### **Art. 7 – Entità economica delle operazioni e nota di addebito**

Per l'espletamento delle attività inerenti i lavori oggetto dell'accordo di programma, il Comune di Ortona riconosce alla società SASI S.p.a, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo riportato nel quadro economico di spesa definito nella elaborazione progettuale esecutiva; lo stesso sarà emesso a stati di avanzamento lavori dell'importo minimo di € 30.000,00=

Il pagamento del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico che la SASI S.p.A. comunicherà a quest'Amministrazione.

Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### **Art. 8 – Inizio lavori e sospensioni**

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla trasmissione alla società SASI S.p.a. della delibera di approvazione del progetto esecutivo.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti.

#### **Art. 9 – Contabilità lavori**

La contabilità dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti; la contabilità dei lavori a corpo è effettuata attraverso la registrazione delle quantità rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 10 – Collaudo lavori**

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

#### **Art. 11 - Subappalto**

Previa autorizzazione del Comune di Ortona e nel rispetto del Codice dei contratti, i lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 12 – Documenti allegati**

Fanno parte del presente accordo e si intendono allegati alla stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Ortona, i seguenti documenti:

Studio preliminare presentato in data 16/04/2015;

Quadro economico di spesa.

### Art. 13 – Spese registrazione

Le spese del presente Accordo di Programma (pubblicazione sul BURA e di segreteria) sono a carico dell'Amministrazione Comunale, mentre le altre sono a carico della SASI S.p.A. Sono altresì a carico della società SASI le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

### Articolo 14 - Disposizioni generali

Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

L'Accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori, l'Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato, e possono aderirvi altri soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

Ortona, li 5 ottobre 2015.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ORTONA

Dott. Vincenzo d'Ottavio



*[Handwritten signature of Dott. Vincenzo d'Ottavio]*

IL PRESIDENTE DELLA S.A.S.I. S.p.A.

P.I. Domenico Scutti



*[Handwritten signature of P.I. Domenico Scutti]*